



Atto Dirigenziale n° 3303/2023

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 983/2023

OGGETTO: PROCEDIMENTO CONGIUNTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLE VARIANTI AL PGT ED AL PTCP CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN ALFIANELLO STRADA SANTI MICHELI, 10 SU TERRENO DI PROPRIETÀ DEI SIGG. BONETTI CRISTINA, ROSALINDA E GIAMBATTISTA PROMOSSO DALLA DITTA CASEIFICIO ALFIANELLO S.R.L.

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 168 in data 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

Premesso che il Comune di Alfianello, a seguito della presentazione da parte della ditta Caseificio Alfianello S.r.l di una istanza di un progetto di ampliamento con la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Strada Santi Micheli, 10 in Comune di Alfianello, con nota registrata al protocollo generale con n. 145036 del 08/05/2023, ha chiesto a questa Provincia di procedere congiuntamente allo svolgimento integrato delle attività di valutazione ambientale strategica (VAS) correlate alla variante al vigente PGT nonché alla variante semplificata del PTCP, necessarie ai fini del perfezionamento del procedimento suap in questione, in quanto comportante la trasformazione di aree attualmente incluse negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico previsti dal vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

Rilevato che:

1. La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i Comuni *possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale,*

all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005;

2. Il PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

3. L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei Comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'art. 13;

Considerato che il decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” prevede:

1. All'articolo 6, comma 2, l'effettuazione di una valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) per i piani e programmi che sono elaborati, fra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV del decreto stesso;

2. All'articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

3. All'articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;

4. All'articolo 11, commi 4 e 5, che la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano;

Atteso:

1. Che ai sensi dell'allegato 1c approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010:

1.1 le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità a VAS:

a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;

c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;

1.2 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le

modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producono impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

1.3 fino al provvedimento della giunta regionale previsto al punto 4.6 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi le Province accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c);

1.4 si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti generate da piani di settore (es. PIF, PST, Piani Rifiuti, ecc.) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai Comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT (l.r. 12/2005, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS;

2. Che ai sensi dell'allegato 1u approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3836 del 2012:

2.1 le varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del d.lgs. 152/2006, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti (varianti minori):

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS;

3. Che ai sensi dell'allegato 1r approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010:

3.1 il progetto presentato al SUAP è soggetto a valutazione ambientale – VAS allorché ricorrano le seguenti condizioni:

- ricade nel settore della destinazione dei suoli e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
- si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE;

3.2 la verifica di assoggettabilità alla VAS si applica alle seguenti fattispecie:

- SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
- SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;

3.3 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

Rilevato, con riferimento a tutto quanto sopra indicato:

1. che il sopraccitato progetto presentato dalla ditta Caseificio Alfianello Srl allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 97 della l.r. n. 12/2005, finalizzato all'ampliamento dell'attività economica esistente secondo quanto consentito dall'art. 5, comma 4, della l.r. n. 31/2014, interessa un'area di limitata dimensione adiacente all'insediamento di Alfianello, rientrante negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dal PTCP;
2. che il Comune di Alfianello, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto in variante al PGT, dovrà chiedere a questa Provincia una modifica del PTCP in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, terzo periodo, della medesima legge regionale 12/2005;

Visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, relativo agli accordi tra pubbliche amministrazioni;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 319 del 22 ottobre 2015, quale linea di indirizzo in relazione alla presente simile fattispecie, e ritenuta l'opportunità, in considerazione dell'esigenza di razionalizzazione ed economia dei procedimenti e di evitare duplicazioni di valutazioni - emergente nel particolare contesto procedimentale sopra delineato - di svolgere congiuntamente con il Comune di Alfianello, secondo quanto da esso proposto, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ovvero di VAS, valida in relazione al procedimento di SUAP in variante al PGT e comportante variante al PTCP in questione, dandosi atto che tali valutazioni sono assorbite nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero di VAS, della variazione urbanistica di cui all'articolo 8 del d.P.R. 160/2010;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di esprimere assenso al procedimento congiunto di VAS, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sopra richiamata, aderendo a quanto richiesto dal Comune di Alfianello;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11/07/2023;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dispone

1. Di esprimere, in adesione a quanto richiesto dal Comune di Alfianello, assenso al procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero di VAS, delle varianti al PGT e al PTCP presupposte alla definizione del procedimento di SUAP in oggetto, dandosi atto che il Comune ha nominato quale autorità procedente il Responsabile dello Sportello Unico associato denominato Comuni Lombardi Uniti nella figura dell'Ing. Cesare Guerini, e quale autorità competente in materia di VAS, sulla quale si concorda, la Geom. Sabrina Marinoni, Responsabile dell'area tecnica del comune di Alfianello;
2. Di richiedere all'autorità procedente di procedere alla pubblicazione del presente atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento Suap in variante al PGT e comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS e sul sito web del Comune;
3. Di pubblicare il presente atto nella sezione albo pretorio on line e nella sezione Ente locale/ Territorio del sito web di questa Provincia.

Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, lì 31-10-2023